

**ALLEGATO H - CORRELAZIONE AREE A RISCHIO-PROCEDURE,  
APPLICAZIONE DEL MODELLO CON RIGUARDO AI REATI  
TRIBUTARI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 MARZO  
2000, N. 74 E DALLA DIRETTIVA UE N. 2017/1371, DEL 5  
LUGLIO 2017 (C.D. DIRETTIVA PIF)**

**1. La tipologia dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e dalla Direttiva UE n. 2017/1371, del 5 luglio 2017 (c.d. Direttiva PIF)**

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati "tributari". Si descrivono brevemente qui di seguito le predette fattispecie contemplate dall'art. 25 *quinquiesdecies* del Decreto nonché quelle nella Direttiva UE n. 2017/1371, del 5 luglio 2017 (c.d. Direttiva PIF).

**Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio uguale o superiore a 100 mila euro (art 2, comma 1 d.lgs. 74/2000)**

Il reato si compie allorché taluno, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

**Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo inferiore a 100 mila euro (art 2, comma 2 *bis* d.lgs. 74/2000)**

Analogamente è punito il medesimo comportamento di cui sopra anche se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila; in tali casi la pena della reclusione è inferiore a quella prevista per il reato precedente.

### **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. 74/2000)**

Il reato richiede, come nella maggior parte dei delitti tributari, il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto. La modalità attuativa consiste nel compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero nell'avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

La vera e propria condotta è invece l'indicazione in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi. La norma fissa poi delle soglie di punibilità penale che devono coesistere:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 30.000;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro 1.500.000, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro 30.000.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8,

comma 1, d.lgs. 74/2000)

Il reato si compie con l'emissione o il rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. A differenza di altri reati tributari, il fine è quello di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Ai fini dell'applicazione della norma, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

### **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori a 100 mila euro (art. 8, comma 2 bis, d.lgs. 74/2000)**

Analogamente è punito il medesimo comportamento di cui sopra anche se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila; in tali casi la pena della reclusione è inferiore a quella prevista per il reato precedente.

### **Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000)**

L'occultamento o distruzione (anche solo parziale) delle scritture contabili obbligatorie o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione penalmente rilevante, non è realizzato attraverso la loro mancata tenuta e presuppone così l'istituzione della documentazione contabile.

L'occultamento si realizza con il rendere indisponibile la documentazione agli organi verificatori, temporaneamente o definitivamente. Occorre che la distruzione o l'occultamento della documentazione contabile dell'impresa non consentano o rendano difficoltosa la ricostruzione delle operazioni.

### **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. 74/2000)**

Il reato si compie attraverso la simulazione di atti di alienazione o di altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni idonei ad impedire il soddisfacimento totale o parziale del credito tributario vantato dall'Erario.

Lo scopo è quello di rendere inefficace, per sé o per altri, in tutto o in parte, la procedura di riscossione coattiva ovvero di ottenere un pagamento inferiore delle somme complessivamente dovute, pregiudicando la pretesa erariale attraverso l'impoverimento reale o fittizio del patrimonio del debitore d'imposta.

### **Dichiarazione infedele (art. 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)**

In relazione alla commissione del delitto di dichiarazione infedele, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

In particolare, la fattispecie di reato si configura quando qualcuno, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

### **Omissa dichiarazione (art. 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)**

In relazione alla commissione del delitto di omissa dichiarazione, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

In particolare, la fattispecie di reato si configura quando qualcuno, al fine di

evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

È altresì punito chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

### **Indebita compensazione (art. 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)**

In relazione alla commissione del delitto di indebita compensazione, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

In particolare, la fattispecie di reato si configura quando qualcuno non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

La norma punisce, inoltre, chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

## **2. Aree a rischio**

Nell'ambito della presente sezione vengono definite "Aree a rischio" tutte quelle aree operative in cui i soggetti ad esse afferenti, per lo svolgimento della propria attività, possono supportare la commissione di reati di cui alla presente parte speciale.

Sono state, pertanto, individuate le seguenti macroaree ritenute più specificamente a rischio per aree e funzioni:

AREA	FUNZIONI A RISCHIO	REATI	ESPOSIZIONE AL RISCHIO
<p>Presidente</p> <p>Comitato Tecnico Scientifico</p> <p>CNAP</p> <p>Collegio dei Revisori dei Conti</p> <p>Ufficio dirigenziale di Presidenza</p> <p>Internal Audit e Risk Management</p> <p>Direttore Generale</p> <p>Direttore Scientifico</p> <p>Area Affari Generali</p> <p>Ufficio Risorse Umane</p> <p>Ufficio Contabilità e Bilancio</p> <p>Ufficio ICT</p> <p>Area Legale, Compliance e Privacy</p> <p>Ufficio Contratti e Contenzioso</p> <p>Ufficio Compliance e Privacy</p>	<p>Gestione contabilità</p> <p>Gestione fatturazione attiva e passiva</p> <p>Emissione e contabilizzazione di fatture/note di credito</p> <p>Approvvigionamenti di beni e servizi</p> <p>Ricerca, selezione e qualifica dei fornitori esterni</p> <p>Gestione anagrafica fornitore</p> <p>Gestione rimborsi spesa ai dipendenti</p> <p>Adempimenti fiscali – tributari</p> <p>Predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere</p> <p>Calcolo obbligazioni tributarie</p> <p>Gestione adempimenti dichiarativi e contributivi</p>	<p>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fattizio uguale o superiore a 100 mila euro (art 2, comma 1 d.lgs. 74/2000)</p> <p>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo inferiore a 100 mila euro (art 2, comma 2 bis d.lgs. 74/2000)</p> <p>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. 74/2000)</p> <p>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguali o superiori a 100 mila euro (art. 8, comma 1, d.lgs. 74/2000)</p> <p>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori a 100 mila euro (art. 8,</p>	<p><b>ALTA</b></p>

Area Ricerca		comma 2 bis, d.lgs. 74/2000)	
Ufficio Project leaders	Tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali	Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000)	
Ufficio Partenariati Strategici	<i>Budgetting e reporting</i>		
Ufficio Project Management	<i>Reporting</i> al Collegio dei revisori	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. 74/2000)	
	Reporting ad Autorità di vigilanza		
	Relazioni enti di credito	Dichiarazione infedele (art. 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)	
	Gestione risorse Finanziarie		
	Gestione risorse umane	Omessa dichiarazione (art. 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)	
		Indebita compensazione (art. 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)	

Le funzioni considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati di cui alla presente sezione sono ritenute le seguenti:

- Relazioni con i privati.
- Relazioni con i fornitori.
- Relazioni enti di credito.
- Incassi e tenuta cassa.
- Gestione flussi in entrata ed in uscita.
- Operazioni di finanziamento.
- Gestione contabilità.

- Gestione fatturazione attiva e passiva.
- Emissione e contabilizzazione di fatture/note di credito.
- Approvvigionamenti di beni e servizi.
- Ricerca, selezione e qualifica dei fornitori esterni.
- Gestione anagrafica fornitore.
- Gestione rimborsi spesa ai dipendenti.
- Adempimenti fiscali – tributari.
- Predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere.
- Calcolo obbligazioni tributarie.
- Gestione adempimenti dichiarativi e contributivi.
- Tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali.
- Gestione delle operazioni straordinarie.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere previste degli organi direttivi della Fondazione “Biotechnopolo di Siena”, ai quali viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

### **3. Principi generali del sistema organizzativo e di comportamento nelle aree di attività a rischio**

Destinatari della presente Parte Speciale “H” sono gli amministratori esecutivi e non, Direttore Generale e Direttore scientifico, dirigenti e dipendenti in linea gerarchica che operino nelle aree di attività a rischio; nonché responsabili alla sicurezza (di seguito i “destinatari”).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il commettersi dei reati presupposti.

Ai destinatari è fatto espresso obbligo di:



- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, per evitare il configurarsi in capo a ciascuno di essi degli estremi dei reati presupposti.

In ordine a tale punto, è fatto specifico divieto di:

- a) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra indicate;
- b) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato sopra indicate, possano potenzialmente diventarlo;

È inoltre sancito l'espresso obbligo di:

- tenere comportamenti in linea con i principi espressi nel Codice Etico e nel presente Modello Organizzativo;
- rispettare le procedure adottate con particolare riferimento a quelle relative alla gestione delle attività sensibili sopra indicate;
- assicurare il regolare funzionamento dei flussi finanziari e della contabilità;
- garantire la trasparenza e la correttezza dei documenti contabili e dei relativi flussi finanziari;
- assicurare la veridicità dei dati predisposti;
- assicurare la trasparente gestione delle forniture, di beni e servizi;
- garantire il flusso informativo;
- svolgere un'adeguata attività di selezione dei fornitori;
- acquistare beni di provenienza garantita e servizi e/o qualsiasi altra utilità ad un prezzo che, salvo casi eccezionali e certificati (quali ad esempio acquisti da aste giudiziarie o da fallimenti), sia commisurato alla qualità e quantità dei beni stessi in base al valore di mercato;
- rispettare la normativa fiscale-tributaria;
- garantire una corretta e precisa tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali.

La presente Parte Speciale, oltre agli specifici principi di comportamento

relativi alle aree di rischio sopra indicate, richiama i principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico adottato dalla Fondazione "Biotecnopolo di Siena", alla cui osservanza tutti gli amministratori, direttori, dirigenti e dipendenti della società sono tenuti.

Il Modello, prevede l'espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa all'adozione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, tutte le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate e previste dall'art. 25 *quinqüesdecies* del Decreto;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo in quanto idonei e diretti in modo univoco alla loro commissione.

## **4. Procedure per le aree a rischio**

### **4.1 Individuazione dei responsabili delle aree a rischio reato**

Occorre dare debita evidenza delle operazioni svolte nelle aree a rischio di cui al precedente paragrafo. A tal fine gli amministratori esecutivi e non, il Direttore Generale e/o il Direttore Scientifico ed i responsabili delle Aree e/o Uffici, all'interno dei quali vengano svolte operazioni a rischio, divengono responsabili di ogni singola operazione da loro direttamente svolta o attuata nell'ambito della funzione a loro facente capo.

Detti responsabili divengono i soggetti referenti dell'operazione a rischio.

Le attività a rischio devono essere portate a conoscenza dell'Organo di Vigilanza (OdV) dai suddetti responsabili e referenti, tramite idonee comunicazioni.

Sulle operazioni in questione, l'Organo di Vigilanza (OdV) potrà predi-sporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

## 4.2 Individuazione dei processi per le aree a rischio reato

Con riferimento alle aree e funzioni a rischio di cui alla presente Parte Speciale, i controlli interni nonché le misure di prevenzione adottate dalla Fondazione "Biotechnopolo di Siena" si articolano nei seguenti regolamenti:

COD.0	Codice Etico
REG.1	Regolamento di organizzazione e funzionamento
REG.2	Regolamento sulle modalità di reclutamento e di gestione del personale
REG.3	Regolamento delle missioni degli organi
REG.4	Regolamento di contabilità
REG.5	Regolamento per la gestione delle situazioni di conflitto di interesse e di incompatibilità
REG.6	Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio
REG.7	Regolamento e Modulo per la concessione dei patrocini

La procedura e le specifiche attività che fanno parte di ciascuno di tali processi sono espone in Allegato – "Regolamenti" al Modello e ne costituiscono parte integrante unitamente a tutti i richiami normativi, procedurali e/o i rinvii esterni a moduli, manuali, circolari, prontuari, ecc.